

DETERMINAZIONE 01/SGE/2023

MISURE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA (DIVIETO DI *PANTOUFLAGE*)

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, come successivamente integrata e modificata;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come successivamente integrata e modificata;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito: d.lgs. 165/2001)
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024 (di seguito anche: P.N.A. 2022-24), dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA);
- la deliberazione dell’Autorità 24/2023/A, del 31 gennaio 2023, recante “Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025”.

CONSIDERATO CHE:

- Nel PNA 2022-24, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche: ANAC) ha specificamente invitato le Autorità indipendenti a prevedere ed adottare, in coerenza ai rispettivi loro ordinamenti e nell’ambito della propria autonomia regolamentare, misure in grado di rendere quanto più effettiva l’attuazione del divieto di *pantouflage* (passaggio del dipendente pubblico al settore privato – incompatibilità successiva);
- in relazione a tale misura, la legge 481/95, all’art. 2, comma 9, prevede specificamente, anche in ragione dei particolari compiti che connotano l’attività di ARERA, un regime speciale, secondo il quale: “Per almeno due anni dalla cessazione dell’incarico i componenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi

quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.”.

- Tale disposizione, analogamente a quanto previsto, in via di principio generale, dal d.lgs. 165/2001, disciplina una fattispecie qualificabile in termini di “incompatibilità successiva” alla cessazione dal servizio del dipendente pubblico, denominata, altresì, divieto di *pantouflage*.
- La ratio del divieto di *pantouflage* è di garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare di scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del componente e del dipendente che, nell'esercizio dei poteri a cui è deputato, potrebbe preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro e presso il quale successivamente passare.
- In attuazione delle indicazioni fornite da ANAC con il PNA 2022-2024 e ai fini di una più effettiva operatività del divieto, nel PTPCT 2023-2025 di Arera sono stati previsti, alla misura M10:
 - 1) inserimento, negli atti di assunzione del personale interessato, di specifica clausola ricognitiva della disposizione di legge relativa al divieto;
 - 2) dichiarazione resa dal personale interessato, nei mesi precedenti la cessazione dal servizio o all'atto delle dimissioni, circa il rispetto del divieto di *pantouflage* dopo la cessazione del servizio e dichiarazione annuale di avvenuto rispetto del divieto medesimo per i due anni successivi alla cessazione del servizio;
 - 3) segnalazione ad ANAC in caso di riscontrata violazione del divieto.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere ed adottare adeguate misure per favorire, in primo luogo, la conoscenza del divieto e per rendere quanto più effettiva la sua attuazione;
- definire, a tal fine, ai sensi della normativa vigente, gli specifici adempimenti dei componenti e dei dipendenti interessati, nonché le modalità operative per il monitoraggio circa il rispetto del divieto e per l'effettuazione dei relativi controlli.

Su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità

DETERMINA

1. negli atti di assunzione del personale interessato è inserita specifica clausola ricognitiva del divieto di *pantouflage*, come disposto dalla normativa vigente;
2. l'obbligo di rilascio, da parte dei componenti e del personale interessato, in base alla normativa vigente, di una dichiarazione circa il rispetto del divieto di *pantouflage* utilizzando il modulo allegato (Allegato A); la dichiarazione deve essere resa contestualmente alla presentazione delle dimissioni e/o non oltre un mese antecedente la cessazione dal servizio/incarico. Nel caso in cui gli interessati ritenessero sussistenti i presupposti per l'esclusione dell'applicazione del divieto, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 2, comma 9, della legge 481/1995, ARERA disporrà specifiche verifiche in concreto, mediante richiesta di parere ad ANAC, quale Autorità competente in materia¹;
3. i soggetti di cui al punto 2. sono altresì obbligati, una volta cessato il servizio/incarico, a rendere annualmente, alla scadenza di ogni anno dalla cessazione del servizio/incarico e per i due anni successivi, la dichiarazione annuale di avvenuto rispetto del divieto medesimo; la dichiarazione è resa ad ARERA (Segretariato Generale – Direzione Affari Generali e Risorse), tramite mail a info@arera.it e, in conoscenza, a rpct@arera.it, utilizzando il modello allegato (Allegato B);
4. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, acquisito periodicamente dal Segretariato Generale e dalla Direzione Affari Generali e Risorse il relativo flusso informativo in ordine agli adempimenti di cui sopra, provvede, nel caso, a segnalare ad ANAC eventuali riscontrate violazioni del divieto.
5. La presente determina è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 23 febbraio 2023

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Malaman

¹ PNA 2022-2024, pagg. 68 e seguenti.